REGOLAMENTO (CEE) N. 626/90 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di qualità prodotti nelle regioni determinate di Jerez, Málaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas (1990/1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma degli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, sono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei vini di qualità, qui di seguito indicati, provenienti dalla Spagna, nel quadro di contingenti tariffari comunitari di :

— 358 120 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 41 e ex 2204 21 51,

— 435 000 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez, in recipienti di capacità superiore a due litri, dei codici NC ex 2204 29 41 e ex 2204 29 51,

— 15 000 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Málaga in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 49 e ex 2204 21 59 e

— 22 008 ettolitri di vini di qualità, prodotti nelle regioni determinate di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 21, ex 2204 21 23, ex 2204 21 31, ex 2204 21 33 e ex 2204 21 49 ;

che tuttavia, per quanto riguarda i vini di qualità prodotti nella regione determinata di Jerez, per rispettare le esigenze del mercato comunitario conviene aprire un solo contingente tariffario globale di 793 120 ettolitri ;

considerando che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1990 al 37,5 % ed il 1° gennaio 1991 al 25 % dei dazi di base ; che, in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 4161/87 [1] stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che è dunque opportuno, per determinare i dazi applicabili all'importazione di questi vini, aprire, per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991, dei contingenti tariffari comunitari per i vini suddetti, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo [2], prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna ; che, di conseguenza, i contingenti tariffari sono soltanto applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi ; che non occorre prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizione e secondo la procedura prevista all'articolo 3 ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi dei contingenti ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991 i dazi doganali applicabili ai vini di qualità prodotti nelle regioni determinate sono sospesi parzialmente, nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi :

[1] GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1.

[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

Numero d'ordine	Codici NC (1)	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (in ecu/hl)		Volume contingentale (in hl)
			dal 1° luglio al 31 dicembre 1990	dal 1° gennaio al 30 giugno 1991	
09.0317	ex 2204 21 41	Vini di Xeres	2,4	1,6	793 120
	ex 2204 21 51		2,6	1,7	
	ex 2204 29 41		2,4	1,6	
	ex 2204 29 51		2,7	1,8	
09.0310	ex 2204 21 49	Vini di Málaga	3,8	2,5	15 000
	ex 2204 21 59		4,3	2,8	
09.0312	ex 2204 21 21	Vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas	3,7	2,5	22 008
	ex 2204 21 23				
	ex 2204 21 31		4,4	2,9	
	ex 2204 21 33				
	ex 2204 21 49		5,4	3,6	

(1) Codici Taric : vedi allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo i prelievi effettuati.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e le continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.0317	ex 2204 21 41	2204 21 41*10
	ex 2204 21 51	2204 21 51*10
	ex 2204 29 41	2204 29 41*10
	ex 2204 29 51	2204 29 51*10
09.0310	ex 2204 21 49	2204 21 49*12
	ex 2204 21 59	2204 21 59*12
09.0312	ex 2204 21 21	2204 21 21*10
	ex 2204 21 23	2204 21 23*10
	ex 2204 21 31	2204 21 31*10
	ex 2204 21 33	2204 21 33*10
	ex 2204 21 49	2204 21 49*21